

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 24 marzo
2016, n. 5892**

*Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Svolgimento del processo*

Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Napoli, sulla S.S. n. 268 del Vesuvio, il 12 novembre 2002, in conseguenza del quale N.S. riportò danni personali e materiali.

La danneggiata ha agito nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento, assumendo che fosse rimasto sconosciuto il veicolo responsabile del sinistro, benché si trattasse di una autovettura recante apparenti insegne della Polizia che procedeva a sirene spiegate.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con sentenza che la locale Corte di Appello ha confermato con integrazione della motivazione.

Ricorre la S., sulla base di unico articolato motivo. Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali S.p.A..

Motivi della decisione

I.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, dell'art. 132 - comma secondo n. 4 - c.p. c. ai sensi dell'art. 360 - comma primo, n. 5 - c. c. - Art. 19 primo comma lettera "a" della Legge 24.12.1969 N. 990 - Art. 116 c. p. c. ».

Il ricorso è infondato.

La ricorrente deduce di avere fornito nei gradi di merito la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ovvero la responsabilità per il sinistro del conducente di veicolo rimasto sconosciuto).

Lamenta che la corte di appello, nel ritenere il contrario, avrebbe erroneamente conferito determinante rilievo alla mancata documentazione dell'esito della denuncia-querela presentata in data 11 gennaio 2003 ed alla mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querela, ed avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze delle prove orali e documentali acquisite nel corso del giudizio.

Tali assunti sono però smentiti dall'esame della pronuncia impugnata.

Deve ribadirsi in proposito, in primo luogo, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, che «l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla

condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro

veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1° agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).

In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse"; che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante"» (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).

Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che «l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto; entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro» (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066) e, ancor più specificamente, che «la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434). Del pari, quindi, «la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi» (Cass. 1.8 giugno 2012 n. 9939). Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,

senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).

La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la tardività della denuncia querela presentata dalla S. e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto, già correttamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali.

Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizione testimoniale assunta nel corso del giudizio e la documentazione fotografica versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto introduttivo e con quella riferita dal teste, e ha ritenuto tali elementi istruttori non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice.

La mancata documentazione dell'esito della denuncia querela, sporta solo circa due mesi dopo l'accaduto e senza l'indicazione dei testi oculari poi puntualmente indicati nell'atto di citazione - circostanze particolarmente significative in considerazione del fatto che il presunto veicolo responsabile del sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate (il che ne avrebbe potuto consentire l'identificazione da parte degli organi di polizia, se tempestivamente e dettagliatamente informati) - costituiscono, nell'economia della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette conclusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veridicità dell'evento posto a base della pretesa.

I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme ai principi espressi in materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e sopra richiamati.

La motivazione sul punto risulta adeguata, priva di vizi logici e del tutto esaustiva, e come tale essa non è censurabile nella presente sede.

2.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente S. a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.